

non inferiori a quelle che li aspettano nell'Ade.

I casi di violenza ai genitori

Ciò detto, la legge sarà la seguente. Innanzitutto, chi si imbatte in qualcuno che, sano di mente, osa percuotere il padre o la madre, o i nonni, è tenuto a portare aiuto all'agredito, come s'è disposto nei casi precedenti⁴⁰², e se il soccorritore è uno straniero residente sia invitato a sedere nella tribuna d'onore nelle gare; se invece non porta aiuto sia bandito per sempre dal paese. [C] Se uno straniero senza il diritto di domicilio soccorre la vittima, abbia pubblica lode, altrimenti pubblico biasimo.

Se a portare aiuto è uno schiavo, questi sia liberato; in caso contrario sia punito con cento colpi di frusta, per mano dell'agoranomo⁴⁰³, se il reato è avvenuto nella piazza, dall'astinomo, se il fatto è avvenuto fuori della piazza, ma ancora nel territorio della Città, e dai capi degli agronomi⁴⁰⁴, se l'episodio s'è verificato nella campagna.

Se colui che sopraggiunge sulla scena del reato è uno del posto, chiunque egli sia, uomo, donna o fanciullo, accorra in soccorso [D] chiamando per nome l'empio, perché altrimenti, se non prestasse aiuto, si esporrebbe alla maledizione di Zeus patrono della famiglia e dei padri. Tutto ciò abbia valore di legge.

Se un cittadino è riconosciuto colpevole di maltrattamenti ai danni dei genitori, innanzi tutto sia bandito per sempre dalla Città in un'altra parte dello Stato e gli sia interdetto l'accesso ai luoghi sacri. Se non se ne sta lontano gli agronomi lo puniscano a colpi di frusta o in qualunque altro modo vogliano, e se rimette piede in Città, sia punito con la morte. Se un libero cittadino mangia o beve con un siffatto individuo, o ne condivide in qual-

che misura la compagnia, [E] o addirittura, incontrandolo per caso, volutamente ha con lui un contatto fisico, si guardi bene dal mettere piede in un luogo sacro, o nella piazza o in qualche altro luogo pubblico della Città prima di essersi purificato, ritenendosi accomunato al destino di un peccatore. Se un magistrato è a conoscenza del fatto che uno di questi criminali, in spregio alla legge, va contaminando i luoghi sacri o la Città e non lo persegue per questo reato, al termine del suo mandato, [882 A] sia questa circostanza computata fra le note di demerito più gravi.

La violenza sulle donne e gli schiavi

Se uno si imbatte in uno schiavo che sta colpendo un uomo libero, non importa se straniero o cittadino, è suo dovere intervenire in difesa della vittima; in caso contrario sia condannato a pagare un'ammenda dell'ammontare sopra indicato in ragione della classe di appartenenza. I presenti, dunque, con l'aiuto dell'agredito, leghino lo schiavo e lo consegnino alla stessa vittima; questi, [B] presolo in consegna, lo metta ai ceppi e, lo fustighi finché vuole, badando, però, a non danneggiare il padrone a cui lo schiavo andrà poi restituito perché continui ad esercitare legalmente il suo possesso.

La legge sia pertanto la seguente.

Il padrone che riceverà in catene dalle mani della stessa vittima lo schiavo che ha colpito un uomo libero senza il permesso delle autorità, non dovrà scioglierlo, [C] finché lo schiavo medesimo non sia riuscito a convincere l'agredito d'essere degno di vivere senza catene.

A parità di condizioni, la stessa legge deve valere anche per le donne che vengono alle mani fra di loro, o nei casi in cui una donna assale un uomo, o un uomo una donna.